

Presidente. L'onorevole Franchetti ha facoltà di parlare.

Franchetti. Lo scopo del mio ordine del giorno è appunto quello che risulti in modo solenne che Governo e Camera sono d'accordo nel sancire questo che era uno dei concetti fondamentali della riforma comunale.

Presidente. Pongo a partito l'ordine del giorno dell'onorevole Franchetti, accettato dal Governo e dalla Commissione.

Chi l'approva si alzi.

(È approvato).

Metto pure a partito l'articolo 64.

(È approvato).

“ Art. 65. Non possono far parte della Giunta provinciale amministrativa:

a) I deputati al Parlamento nella provincia in cui furono eletti;

b) I consiglieri provinciali della provincia;

c) I sindaci dei comuni della provincia;

d) Gli impiegati civili e i militari dello Stato in attività di servizio;

e) Gli impiegati e agenti contabili della provincia e dei comuni e delle Opere pie;

f) Coloro che non possono far parte delle liste dei giurati per il disposto degli articoli 5, 6, 7 ed 8 della legge 8 giugno 1874, n. 1938.

“ Decadono di pieno diritto dall'ufficio di commissario elettivo le persone contemplate dalle lettere a, b, c, d, e, del presente articolo, che in caso di elezione non avranno fra 8 giorni dall'elezione medesima, rinunziato all'ufficio che li rende incompatibili. ”

Ha facoltà di parlare l'onorevole Di Sant'Onofrio.

Di Sant'Onofrio. Rivolgo alla Commissione una brevissima domanda.

La redazione dell'articolo 65 potendo dar luogo a dubbi, credo bene chiarirla provocando una dichiarazione della Commissione stessa.

Nell'articolo è detto, all'ultimo alinea:

“ Decadono di pieno diritto dall'ufficio di commissario elettivo le persone contemplate dalle lettere a, b, c, d, e, del presente articolo, che in caso di elezione non avranno fra 8 giorni dall'elezione medesima, rinunziato all'ufficio che li rende incompatibili. ”

Ora importa sapere se questa disposizione si riferisce ai commissari elettivi nominati, mentre sono in carica, deputati, consiglieri provinciali,

sindaci, ecc., ovvero a costoro se scelti dal Consiglio provinciale commissari elettivi; o per meglio spiegarmi, importa conoscere se le persone contemplate alle lettere a, b, c, d, e, siano ineleggibili alla funzione di commissari elettivi della Giunta amministrativa.

Potrebbe darsi, per esempio, che un consigliere provinciale, un sindaco, un deputato venisse nominato membro della Giunta; può rinunciando alla qualità di deputato, di consigliere provinciale, di sindaco, rimanere validamente eletto? È bene che ciò venga chiarito prima della promulgazione della legge.

Presidente. L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

Lacava, relatore. Il mio amico Di Sant'Onofrio deve anzitutto ritenere che l'articolo 65 è chiarissimo. (*Si ride*).

Esso dice:

“ Non possono far parte della Giunta provinciale amministrativa:

a) I deputati al Parlamento nella provincia in cui furono eletti;

b) I consiglieri provinciali della provincia;

c) i sindaci dei comuni della provincia;

d) Gli impiegati civili e i militari dello Stato in attività di servizio;

e) Gli impiegati e agenti contabili della provincia e dei comuni e delle Opere pie;

f) coloro che non possono far parte delle liste dei giurati per il disposto degli articoli 5, 6, 7 ed 8 della legge 8 giugno 1874, n. 1938. ”

Non possono dunque far parte della Giunta amministrativa, e non sono quindi eleggibili a tale ufficio le persone indicate alle lettere sopradette.

E tale concetto è poi ribadito dall'ultimo comma che dice:

“ Decadono di pieno diritto dall'ufficio di commissario elettivo le persone contemplate dalle lettere a, b, c, d, e del presente articolo, che in caso di elezione non avranno fra 8 giorni dall'elezione medesima, rinunziato all'ufficio che li rende incompatibili. ”

Ciò significa che le persone dianzi indicate non sono eleggibili a commissario, ma se un Commissario viene ad essere eletto deputato, consigliere provinciale, ecc., in questo caso se egli non opta fra otto giorni per l'ufficio di commissario della Giunta decade dal medesimo. (*Conversazioni*).

Presidente. Non facciano conversazioni. Onorevole di Sant'Onofrio, ha facoltà di parlare.